

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei Prof.ri,

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Classe di Concorso	Regione
Pacchiarini	Emanuele	PCCMNL87H29D653T	B003, B015	Umbria
Pace	Antonio	PCANTN76P21G942G	B014	Basilicata
Pacifico	Lorita Claudia	PCFLTC82C59L049E	B001, B014	Puglia
Pacinno	Annarita	PCNNRT86E62C495N	B012	Campania
Paciolla	Carmine	PCLCMN68E19I293V	B015	Campania
Paduano	Giovanna	PDNGNN71S50L259N	B021	Piemonte
Padula	Angelo	PDLNGL88C29C349I	B003, B012	Calabria
Padulano	Roberta	PDLRRT92A41L245L	B019	Lazio
Pagano	Angelo	PGNNGI78P16A024U	B015, B003, B016	Campania
Pagano	Antonietta	PGNNNT79C50B963X	B020	Campania
Pagano	Cipriano	PGNCRN88R04A512L	B016	Emilia Romagna
Pagano	Giuliana	PGNGLN66C44H501H	B23	Campania
Pagano	Tiziana	PGNTZN72A58B759Q	A066	Campania
Pagliara	Luigi	PGLLGU89B25B506B	B020, B021	Puglia
Paladini	Stefania	PLDSFN81E41D976O	B019	Piemonte
Paldetti	Alessandro	PLDLSN72P12G309P	B014	Campania
Palermo	Vittorio	PLRVTR86M01C002V	B016	Lombardia
Palescandolo	Fabrizio	PLSFRZ73H26F839K	B-07	Campania
Palladino	Daniele	PLLDNL82L15I462P	B015	Campania
Palladino	Marco	PLLMRC96P24G309L	B-16	Campania
Palma	Anna	PLMNNA95H60G309T	B016	Campania
Palma	Diego	PLMDGI84C14F839O	B-21	Sardegna
Palma	Eduard Gabriel	PLMDDG89L31Z129B	B006	Campania
Palma	Nunzio	PLMNNZ96L25G309O	B016	Campania
Palma	Salvatore	PLMSVT94P17A512O	B-06	Campania
Palma	Stefano	PLMSFN87P18F839R	B016, A066	Sardegna

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Palmieri	Iury	PLMRYI91D09Z135Q	B016	Lombardia
Palminteri	Giuseppe	PLMGPP89L21C286Q	B11, B17	Sicilia
Palmisciano	Marco	PLMMRC84A25I438C	B014	Piemonte
Palomba	Maria Concetta	PLMMCN66T47B963X	A-66	Lazio
Palomba	Vincenzo	PLMVCN70B17G813J	B14	Campania
Paltrinieri	Silvia	PLTSLV83S64F257W	B014	Emilia Romagna
Palumbo	Emanuela	PLMMNL95P49B602U	B020	Veneto
Palumbo	Valeria	PLMVLR89L56I483C	B03,B12	Campania
Panetta	Anna	PNTNNA78R47C495U	B012, B018, B03, A66	Campania
Panichella	Mariacarmela	PNCMCR77H54H273G	B011	Molise
Panico	Carmine	PNCCMN88P25G812A	B016	Lombardia
Panico	Francesco	PNCFNC80E06C129M	B003, B015	Campania
Panico	Rosa	PNCRSO66C58E955B	A066	Campania
Panico	Vincenza	PNCVCN82H60G309J	B022, B003	Campania
Pannullo	Rosa	PNNRSO71H66F913N	B06	Toscana
Pantano	Luca	PNTLCU69D10L219H	B-16, B-03	Piemonte
Paoletti	Nicolas	PLTNLS89H01A271Q	B015	Marche
Paolino	Stefano	PLNSFN81B10A509E	B020	Veneto
Paolone	Carmela	PLNCML76A56F839B	B016	Piemonte
Paonessa	Tommasino	PNSTMS77A16C352N	B03	Piemonte
Papaccio	Domenico	PPCDNC83L20A024L	B014	Campania
Papalia	Francesca	PPLFNC87C49H224Y	B016	Calabria
Papangelo	Pietro Nunzio	PPNPRN68L12A225X	B014, B017, B011, B003, B001, B032	Puglia
Paparo	Antonio	PPRNTN92C17M289C	B017, B011, B001	Campania
Pappalardo	Sebastiano	PPPSST71C08I754V	B14	Lombardia
Pardo	Anna	PRDNNA82B59C741A	B016	Lazio
Parente	Gisele Mariela	PRNGLM81D65Z600T	B14	Lombardia
Parise	Antonio Carmelo	PRSNNC88L19D086R	B17	Lombardia
Parisi	Annamaria	PRSNCR95D57H931X	B019	Campania
Parisi	Maria	PRSMRA72T49G813N	A066	Lazio
Parrella	Carmela	PRRCML67D45B227A	B14	Caserta
Pascale	Claudio	PSCCLD97L21A512K	B15, B17	Campania

2

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pasqualino	Cosimo	PSQCSM85A28D976P	B021	Toscana
Passalacqua	Giacomo	PSSGCM79L09E974S	B003, B015	Sicilia
Passarelli	Maria Giovanna	PSSMGV82C43B963X	A66	Campania
Passarelli	Stanislao	PSSSNS80H07A512F	A-66	Campania
Passaretta	Armando	PSSRND85T18D643E	B011, B017	Abruzzo
Passaretti	Franco Roberto	PSSFNC77S22D708M	B03	Campania
Passidomo	Giovanni	PSSGNN93A12E155V	B021	Bari
Pastorino	Antonella	PSTNNL87M46H703R	B003, B014	Campania
Patete	Giuseppe	PTTGPP90D20D643Q	B016	Puglia
Patierno	Giuseppina	PTRGPP87S44A509J	B016	Campania
Patricelli	Daniele	PTRDNL79C29F839K	B-03, B-15, B-17	Campania
Pauciello	Caterina	PCLCRN82T62A509I	B021	Campania
Pavia	Lorena	PVALRN74T62F061L	B012, B003	Piemonte
Pavliqoti	Monika	PVLMNK81A69Z100O	B018, B023	Toscana
Pecchia	Giovanni	PCCGNN88P15A509X	B005, B017	Veneto
Pecchia	Luigi	PCCLGU85C28D708P	B021	Lazio
Pedalino	Nunzia	PDLNNZ97E69A509K	B21	Lazio
Pellecchia	Domenico	PLLDNC81D09F839J	B20, B21	Campania
Pellegrini	Egidio	PLLGDE74S01H501K	B017	Emilia Romagna
Pellegrini	Riccardo	PLLRRC70T15C858R	B011, B017	Lazio
Pellegrino	Emilia	PLLMLE94A56B963P	B020	Campania
Pellegrino	Luca	PLLLCU97L16B963H	B003, B015	Campania
Pellegrino	Luigi	PLLLGU87P18B963S	B012, B003, B017	Campania
Pellegrino	Vincenzo	PLLVCN88L15F839U	B020	Campania
Pellicciotta	Ilaria	PLLLRI70T58Z103C	B016	Abruzzo
Pellino	Alfredo	PLLLRD79L08F839H	B015, B003	Lombardia
Pellino	Angela	PLLNGL79L63F839S	B018, B013, B012, B003	Campania
Pellino	Fabio	PLLFBA79L03F839E	A-66	Campania
Pellino	Vito	PLLVTI78C30F839N	B003, B014, B017	Campania
Peluso	Marco	PLSMRC93R14L259C	B16	Piemonte
Peluso	Pierfrancesco	PLSPFR74T28C495E	B-01, B-11	Campania
Peluso	Valeria	PLSVLR88B54F839B	B019	Campania
Penzavecchia	Teresa	PNZTRS84L53B963C	B019	Campania

3

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pepe	Antonio	PPENTN82H26G230H	B-16, B03	Campania
Pepiciello	Silvio	PPCSLV74E13A783G	B016, A066	Campania
Perfetto	Renato	PRFRNT79E20F839T	B-28	Lombardia
Perfetto	Virginia	PRFVGN88T67L259G	B019, A066	Campania
Pergamo	Alfredo	PRGLRD83H17F839G	B003, B015	Campania
Perillo	Alessandro	PRLLSN91T10C129T	B014	Campania
Perino	Raffaele	PRNRFL75P07E131A	B007	Campania
Perna	Carmela	PRNCML84E54G812S	B011, B019, A066	Campania
Perna	Daniele	PRNDNL90M23L245Z	B016	Campania
Perna	Gabriele	PRNGRL92R03F839V	B016, B003	Campania
Perone	Raffaele	PRNRFL73S06A783E	B014	Lombardia
Perri	Fabio	PRRFBA84A11A053T	B015	Basilicata
Perri	Salvatore	PRRSVT75S06H579Q	B014	Calabria
Perrone	Raffaele	PRRRFL85R12A053Q	B003, B015	Emilia Romagna
Perrone	Roberto	PRRRRT73L29Z404G	B-01, B-14	Campania
Perrotta	Nunzia	PRRNNZ86B64E791A	A066	Campania
Perrotta	Raffaele	PRRRFL88L19G309A	B016	Lombardia
Perrotta	Salvatore	PRRSVT89D29I234C	B015, B003	Lombardia
Perrotta	Teresa	PRRTRS84B50B963H	B016, B003	Toscana
Persico	Simona	PRSSMN84B43F839H	B021	Campania
Pes	Francesco	PSEFNC93S22L259M	B003, B016	Campania
Pesarino	Salvatore	PSRSVT78R26F839S	B003, B015	Campania
Pescina	Mariarosaria	PSCMRS84B67C129F	B019, A066	Campania
Petesi	Fabio	PTSFBA77E27E801K	B022	Lombardia
Petillo	Antonio	PTLNTN93S09F839P	B003, B016	Campania
Petito	Antimo	PTTNTM78R13F839I	B014	Campania
Petrella	Flavia	PTRFLV84E47G878I	B016	Abruzzo
Petrella	Raffaele	PTRRFL80D14E791H	B014	Campania
Petrella	Sonia	PTRSNO79L50C351C	A066	Lazio
Petrillo	Giovanni	PTRGNN94E23F839E	A-66	Campania
Petrillo	Pasquale	PTRPQL86D21B963B	A066	Campania
Petrucci	Michael	PTRMHL92A29H501H	B011, B017	Lazio
Pettinau	Emilio	PTTMLE86R13B180D	B17, B15, B03	Puglia
Pezone	Mario	PZNMRA90B24B963F	B014	Campania
Pezza	Anselmo	PZZNLM74H06B963M	A066	Campania

4

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pezzella	Antonio	PZZNTN87A25E791H	B-16	Campania
Pezzella	Francesco	PZZFNC83M08A512A	A066	Lazio
Pezzullo	Mario	PZZMRA86L08F839L	A066	Campania
Pezzullo	Michele	PZZMHL84M30F839C	B014	Campania
Pezzurro	Gennaro	PZZGNR71B06F839T	B15	Campania
Piacente	Vincenzo	PCNVCN87D05L845B	B017, B003	Campania
Pianese	Domenico	PNSDNC76L13F799K	B001, B011, B017	Campania
Pianese	Federico	PNSFRC85P24F839Z	B-03 B022	Campania
Pianese	Vincenza	PNSVCN72T50G309K	A066, B016	Campania
Piazza	Antonino	PZZNNN93E07I533W	B-11, B-17	Lombardia
Picchi	Nicola	PCCNCL83T02C745M	B14	Umbria
Piccifoca	Daniele	PCCDNL79D16F839L	B-15, B-03	Campania
Piccolino	Walter	PCCWTR68C23L872M	B03, B15, B17, B32	Lombardia
Piccolo	Carlo	PCCCL91S11B963X	B20, B06	Lazio
Piccolo	Domenico	PCCDNC56A03H798K	B003, B017	Campania
Piccolo	Domenico	PCCDNC84H10G309H	B014	Campania
Piccolo	Giuseppe	PCCGPP80T08F839E	B014	Campania
Piccolo	Mattia	PCCMTT81R17B963G	A066	Lazio
Piccolo	Salvatore	PCCSVT80B14F839E	B015	Campania
Picone	Giuseppe	PCNGPP75E31B963O	B15	Campania
Picone	Luigi	PCNLGU79D12A512Z	B16	Campania
Picozzi	Simona	PCZSMN86R60B963W	B022	Campania
Piedimonte	Andrea	PDMNDR91S15F839B	B016, B007	Campania
Pieretti	Teresa Lorena	PRTTSL87L68B963K	B019	Campania
Piermarini	Luca	PRMLCU87L02H501Z	B003, B017	Umbria
Pierotti	Roberto	PRTRRT64L17G478E	B03, B012	Umbria
Pignon	Anne Laure	PGNNLR79B56Z110G	BA02	Campania
Pinto	Alberto	PNTLRT72T06F839I	B016	Campania
Pinto	Domenico	PNTDNC75B02F839A	B006	Campania
Pinto	Tania	PNTTNA87R52G813Q	B-16, B-03	Campania
Piras	Alessandro	PRSLSN83S02F839Z	B003, B015	Friuli Venezia Giulia
Piras	Simone	PRSSMN88D24I851C	B016	Sardegna
Piredda	Ismaele	PRDSML90D13I452H	B020	Sardegna

5

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pirozzi	Emanuele	PRZMNL84A01B963P	B14	Lazio
Pirro	Immacolata	PRRMCL83H42F839W	B19, A-66	Campania
Pisano	Anna	PSNNNA77D51G964W	B012	Campania
Pisaturo	Denni	PSTDNN88B26G596C	B014	Lazio
Piscopo	Antonio	PSCNTN91P06E791G	B16	Campania
Piscopo	Antonio	PSCNTN94B15Z129X	B20, B21	Emilia Romagna
Piscopo	Fabio	PSCFBA84E19F839D	B017	Campania
Piscopo	Michele	PSCMHL75D01E791V	B015, B003	Campania
Piscopo	Raffaele	PSCRFL90H30B963O	B014	Campania
Piselli	Antonio	PSLNTN75S24I838D	B014	Lazio
Pitari	Emanuele	PTRMNL88E12L188X	B011, B017	Umbria
Pizzo	Marco	PZZMRC89P16L727L	B014	Piemonte
Pizzuti	Clara	PZZCLR63M69C129G	B018	Campania
Podagrosi	Marco	PDGMRC76H13F839J	B016, B003	Campania
Podda	Luisa	PDDLSU62P67A859O	B012	Sardegna
Polise	Ilaria	PLSLRI86C63C495Z	B022	Campania
Polizia	Gerardo	PLZGRD82C29A783F	B014	Campania
Pommella	Raffaele	PMMRFL87D08I234V	B-18, B-13	Campania
Pompizzi	Alessandro	PMPLSN77S03E625B	B016	Toscana
Pomponio	Carmine	PMPCMN71B05F839A	B014	Lazio
Poncini	Francesco	PNCFNC79E07F712Y	B-14	Lombardia
Pontecorvo	Chiara	PNTCHR89C42A717N	B021	Lazio
Ponti	Alessia	PNTLSS89T66D458O	B019	Emilia Romagna
Ponticelli	Orsola	PNTRSL73P62B371P	B-16	Campania
Ponticiello	Nicola	PNTNCL72L13F839I	B014	Campania
Ponzio	Leonardo, Giuseppe	PNZLRD85L22H700R	B-11, B-17	Sicilia
Porcelli	Antonella	PRCNL86C61F280U	B021	Puglia
Porcelli	Gianfranco	PRCGFR91M24A433B	B017	Lazio
Porcelli	Pasquale	PRCPQL91R03A509Y	B003, B015	Campania
Porcino	Massimo Vincenzo	PRCMSM81S14H224W	B014	Calabria
Porpiglia	Grazia Cinzia	PRPGZC76C51I139P	A066, B016	Piemonte
Portarulo	Luigi	PRTLGU59H17A801A	B021	Sardegna

6

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Portera	Mario	PRTMRA82D05F251G	B014	Emilia Romagna
Porto	Antonio	PRTNTN82D06F839J	B014	Campania
Portoghese	Flavia	PRTFLV93L60F839R	B16	Campania
Porzio	Ciro	PRZCRI89A12M289M	B003 , B015	Campania
Potena	Paolo	PTNPLA73D09F839B	B003, B015	Molise
Pozziello	Pasqualino	PZLPQL71E20F839M	B022, A066	Campania
Pranzitelli	Gianluca	PRNGLC71L09L725I	B014	Molise
Prato	Michela	PRTMHL82C60F924O	A017	Campania
Presicce	Riccardo	PRSRCR97A01I549Q	B020	Lombardia
Presutti	Federica	PRSFRC96D41G878G	B016	Abruzzo
Prevete	Luca	PRVLCU89L01A717D	B016, A066	Lombardia
Primo	Pasquale	PRMPQL87R13F839E	B003, B015	Campania
Prisco	Giuseppina	PRSGPP92B51F924R	B016, B003	Campania
Prisco	Michele	PRSMHL87M31F924A	B014, B003	Campania
Prisco	Rossella	PRSRSL95S62H931W	B21	Campania
Privato	Massimiliano	PRVMSM71L01L424P	B003, B012, B015	Friuli Venezia Giulia
Pronesti'	Carmela	PRNCML79C64D864Y	B021	Liguria
Prota	Amedigi	PRTMDG64B22F839D	B003, B016	Campania
Prota	Carmine	PRTCMN73C09A783P	B-16, B-15, B-3	Campania
Prota	Ettore	PRTTTR61T13F839O	B003, B015	Campania
Prota	Vania	PRTVNA61P66G568D	B-14	Lombardia
Puca	Annunziata	PCUNNZ81M58G309T	A006	Campania
Puca	Antonio	PCUNTN90R31G309X	B003, B015	Campania
Puca	Serena	PCUSRN89R42F799B	B022	Campania
Puccio	Elena	PCCLNE76B50D548J	B023	Sicilia
Puglia	Salvatore	PGLSVT68B28F368L	B-20	Sicilia
Pugliese	Alessandro	PGLLSN74D29F537I	B -15, B -03, B -32	Calabria
Pugliese	Paola	PGLPLA74T53A512U	B018, A066	Campania
Pulente	Dario	PLNDRA95L16F924Y	B014	Lombardia
Pulizzotto	Paolo Maria	PLZPMR89B23D390O	B014	Emilia Romagna
Pulvirenti	Valeria	PLVVLR73M54C351C	B16, A66	Sicilia
Punzo	Raffaele Michele	PNZRFL65T04Z114C	B015	Campania

7

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Puerto	Anna	PRTNNA80D55F839D	A066, B016	Campania
Puerto	Giuseppe	PRTGPP81T17F839C	A066, B016	Campania
Pusceddu	Alessia	PSCLSS89S48E281R	B012	Sardegna
Putelli	Elisabetta	PTLLBT65E64B149W	B023	Lombardia
Quadro	Sergio	QDRSRG73A05F839B	B021	Campania
Quartuccio	Vincenzo	QRTVCN86T03G348C	B014, B016	Sicilia
Quercitelli	Giovanni	QRCGNN84L21H860Z	B015, B003	Campania
Quirini	Jacopo	QRNJCP79C06D451F	B011, B012	Marche
Quirini	Michele	QRNMHL88D16E388P	B016	Marche
Rago	Isabella	RGASLL97H49E791S	B020	Veneto
Ragosta	Domenico	RGSDNC74L06L259D	B14	Campania
Raimo	Gennaro	RMAGNR63P24F839O	B003, B014	Campania
Raimondi	Barbara	RMNBBR74D46C816M	B-16	Lombardia
Raimondo	Giuseppe	RMNGPP73S17B715Q	B015	Campania
Rambaud	Enrico	RMBNRC68L23A518I	B017, B003	Piemonte
Ramella Trotta	Marco	RMLMRC82D04A859Y	B003, B015	Piemonte
Rana	Sabrina	RNASRN77E51D643Y	A066	Lombardia
Raniolo	Emanuele	RNLMNL85R04D960K	B003, B017	Sicilia
Rapaglia	Arianna	RPGRNN77R66H163F	B11	Toscana
Rastiello	Sebastiano	RSTSST89M14F924A	B015	Campania
Rasulo	Antonio	RSLNTN89S19A512V	B016, B003	Campania
Ravasini	Mia	RVSMIA92P66C573S	B016	Campania
Reale	Carmela	RLECML66E43G902C	B006	Campania
Reale	Stefano	RLESFN81C14G843N	B20	Toscana
Reccia	Gaetano	RCCGTN60B01E224F	B-17	Campania
Reda	Carmela	RDECML84R69L245M	A066	Campania
Rega	Alfonso	RGELNS95L26A509X	B015	Lombardia
Reggina	Elena	RGGLNE78B49F839G	B018	Campania
Renato	Giuseppa	RNTGPP86M49C129W	B018	Campania
Renieri	Paolo	RNRPLA73E21G752I	B017, B003	Toscana
Resta	Biagio	RSTBGI79P20B639G	B014	Veneto
Restituto	Rossella	RSTRSL89S53E396L	B019	Campania
Revello	Livio	RVLLVI80T30I138Z	B020	Liguria
Riccardi	Danilo	RCCDNL89H27F839F	B13, B18	Campania

8

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Riccardi	Vincenzo	RCCVCN69P03F839G	B15	Campania
Ricchiardi	Sergio	RCCSRG67D21L219M	B006	Campania
Ricci	Flavio	RCCFLV86E30F839B	B016	Lazio
Ricci	Nicolina	RCCNLN87T65A783G	B016	Campania
Ricci	Paolo	RCCPLA81H30A783D	B019	Campania
Ricciardo	Maria Nunziata	RCCMNN70M51Z112B	B-19	Campania
Ricciardo	Natalina Patrizia	RCCNLN71T62Z112P	B021	Veneto
Riccio	Carlotta	RCCCLT98A56F839I	B019	Campania
Riccio	Claudio	RCCCLD71M03F839L	B020	Campania
Riccitiello	Vito	RCCVTI85L09A512W	B014	Campania
Riccone	Antonio	RCCNTN71R25C495Z	B-03, B-15	Campania
Riggio	Emanuela	RGGMNL92M56F839Z	B022	Campania
Riggio	Maria Lucrezia	RGGMLC87B68F839Q	B06	Campania
Rinaldi	Francesco	RNLFNC93T05F839V	A066	Campania
Rinaldi	Michela	RNLMHL97M60G964E	B018	Campania
Rispoli	Giuseppe	RSPGPP85L08L845R	B003, B017	Piemonte
Rizza	Rocco Graziano	RZZRCG72P13C342C	B016	Sicilia
Rizzo	Luigi	RZZLGU66A01H703Z	A066, B014	Campania
Roberto	Aniello	RBRNLL92R30F839Y	B003, B015	Campania
Roberto	Gaetano Giuseppe	RBRGNG92P11F924J	B019	Veneto
Roberto	Gianmarco	RBRGMR95S01L845N	B003, B024	Campania
Rocca	Massimo	RCCMSM61M11I838F	B014	Lazio
Rocco	Carlo	RCCCRL73E19F839F	B003, B017	Campania
Rocco	Roberto	RCCRRT77A02G964B	B003, B015	Campania
Rogliano	Cristina	RGLCST76P66F839Q	A066	Campania
Roiatti	Alessandro	RTTLSN80M17C758T	B015	Friuli Venezia Giulia
Romanelli	Carmela	RMNCML80D47A024A	B06	Emilia Romagna
Romanini	Alessandro	RMNLSN67M15D548N	B015	Emilia Romagna
Romano	Anna	RMNNNA80S63F839J	A066	Campania

9

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Romano	Antonio	RMNNTN84L17F839R	B020	Campania
Romano	Felice	RMNFLC76M04C105M	B17	Campania
Romano	Fortuna	RMNFTN74D65F839L	A066	Campania
Romano	Maria	RMNMRA96L67B963T	B022	Lazio
Romano	Pasquale	RMNPQL57A07Z133P	B017, B003	Lazio
Romano	Salvatore	RMNSVT97M30G795A	B003, B015	Lazio
Romeo	Brigida	RMOBGD72R52I234I	B020	Lazio
Ronga	Lucia	RNGLCU82T52A509V	B003, B012	Lazio
Rongo	Pasquale	RNGPQL64R15E955W	B015, B003	Campania
Ronzino	Nunzia	RNZNNZ70M56A669R	B023	Veneto
Rosa	Lucia	RSOLCU67B50A519G	B003, B017	Basilicata
Rosa	Michele	RSOMHL73P21G813F	B014	Campania
Rosano	Giuseppe	RSNGPP67E16L245U	B014	Campania
Roselli	Vittorio	RSLVTR90E31H579H	B014	Piemonte
Rossetti	Angelo	RSSNGL85T31E791S	B09	Lazio
Rossi	Nausica	RSSNSC87T56E131C	B22, B23	Campania
Rota	Annalisa	RTONLS75S57F839V	B006	Campania
Rubinaccio	Donatella	RBNDTL78M60A509L	A066, B16	Campania
Rubini	Vincenzo Carlo	RBNVCN80M19B393V	B23	Lombardia
Rudasso	Rebecca	RDSRCC97E68D969E	B015	Liguria
Ruggiero	Antonella	RGGNNL68P63G812N	B006	Campania
Ruggiero	Marino	RGGMRN64P20I300Z	B014	Campania
Ruotolo	Raffaele	RTLRF72B28F839E	B12	Campania
Russiello	Aniello	RSSNLL98C24F839D	B003, B017	Campania
Russo	Antonietta	RSSNNT89M50F924X	B016	Campania
Russo	Carla	RSSCRL84D43F839S	B018	Campania
Russo	Carmela	RSSCML79E66H892J	B018	Campania
Russo	Carmine	RSSCMN93P06A783P	B020	Lazio
Russo	Daniela	RSSDNL77A46F839I	A066	Campania
Russo	Fernando	RSSFNN87P24A509U	B-16	Campania
Russo	Gemma	RSSGMM91B56E791Q	B012	Campania
Russo	Giovanna	RSSGNN99D50H931V	B018	Campania
Russo	Giuseppe	RSSGPP93A07F839W	B014	Lazio
Russo	Giuseppina	RSSGPP72H56B963X	B016	Campania

10

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Russo	Luigi Raimondo	RSSLRM83S20I438P	B016	Campania
Russo	Maria Antonietta	RSSMNT83R44F061O	B016	Sicilia
Russo	Nadia	RSSNDA96H43E791N	B003, B016	Campania
Russo	Paolo	RSSPLA80E17F839V	B016	Campania
Russo	Raffaele	RSSRFL69M25G309O	B-14	Campania
Russo	Rocco	RSSRCC87S07H224K	B-17, B003	Calabria
Russo	Tommaso	RSSTMS70A23A064G	B014	Campania
Russo	Vincenzo	RSSVCN87L21F924Q	B020, B021	Campania
Russo	Vincenzo	RSSVCN88R15L259M	B-20	Piemonte
Sabatino	Gaetano	SBTGTN75D17B916P	B14	Campania
Sabatino	Giovanni	SBTGNN94P21F924D	B06	Campania
Sabatino	Ida	SBTDIA84P60A512X	B012	Campania
Sabbatini	Silvia	SBBSLV81R54D488H	B012	Marche
Saccomando Ciaramella	Massimo Vincenzo	SCCMSM64R29H592J	A066	Campania
Saccone	Jessica	SCCJSC93H53F839N	B018	Campania
Sacristani	Andrea	SCRNDR84B09B149Z	B016	Lombardia
Salerno	Daniela	SLRDNL72E55Z133Q	B016, A66, B03	Sicilia
Salerno	Grazia	SLRGRZ78M53G786P	B012, sostegno	Piemonte
Salmista	Antonio	SLMNTN88E16A024P	B014	Veneto
Salomone	Luigi	SLMLGU88D07F839E	B020	Campania
Salvaggio	Luana	SLVLNU91B67G273Y	B16	Lombardia
Salvatore	Saverio	SLVSVR71L11E224R	B-14	Campania
Salzano	Renato	SLZRNT83L13F839C	B001, B014	Campania
Sandrigo	Stefania	SND SFN70E64F839J	B-03, B015, A066	Campania
Sanfilippo	Salvatore	SNFSVT97M08G273T	B011	Lombardia
Sangermano	Felice	SNGFLC91L17H703W	B011, B017	Campania
Sangermano	Giuseppe	SNGGPP91L17H703J	B-011, B-017	Campania
Sangiorgi	Silvia	SNGSLV89A60E730O	B016, A066	Emilia Romagna
Sanna	Omar	SNNMRO80P02E281T	B021	Sardegna
Sannino	Antonio	SNNNTN86C15L259P	B020	Campania
Sannino	Filomena	SNNFMN86C64F839S	B-16, A066	Campania
Sannino	Giuseppe	SNNGPP95E02F839B	B-09, B-10, B-17	Campania
Sannino	Vincenzo	SNNVCN88R15F839Z	B-16, A066	Campania

11

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sanseverino	Marianna	SNSMNN82D67A509L	B012	Campania
Sansiveri	Antonino	SNSNNN71C30F158J	B17	Sicilia
Sansone	Daniela	SNSDNL74T61L259Y	B016	Campania
Sansone	Stanislao	SNSSNS73A26D828S	A066	Emilia Romagna
Santagata	Antonietta	SNTNNT74D62I130M	B016	Lombardia
Santagata	Massimo	SNTMSM99L27I234X	A066	Campania
Santagata	Salvatore	SNTSVT97P07E932L	B014	Campania
Santannera	Mario	SNTMRA93C21G273L	B020	Sicilia
Santilli	Danilo	SNTDNL87C30D843L	B020	Lazio
Santinami	Giulia	SNTGLI93C69A040P	B012	Toscana
Santoleri	Leonello	SNTLLL81M03E243A	B011, B019, B020, B021	Abruzzo
Santoni	Americo	SNTMRC70E04I461P	B011, B017	Marche
Santorelli	Concetta	SNTCCT88C50H860G	B020, B021	Campania
Santorelli	Luca	SNTLCU76C26F839M	B14	Campania
Santoro	Antonia	SNTNTN73M68L049X	B12, B003	Lombardia
Santoro	Francesca	SNTFNC92B62L245D	B003	Campania
Santoro	Marco	SNTMRC67H28B963A	B014	Lombardia
Santoro	Maria Rosaria	SNTMRS89L53A773W	B021, B020, B019	Friuli Venezia Giulia
Santosuosso	Antonella	SNTNNL86C52A399E	B16	Campania
Santulli	Mauro	SNTMRA90M24C361U	B016	Lazio
Santurelli	Vincenzo	SNTVCN69R25A509D	B12, B003	Lombardia
Sanzone	Maria	SNZMRA80R66F126I	A066	Piemonte
Sapio	Giuseppina	SPAGPP81P43E955Z	B18	Campania
Sapio	Luigi	SPALGU89E20I234J	B016	Campania
Sapio	Margherita	SPAMGH70S43F839U	A066	Campania
Sapio	Vincenzo	SPAVCN91R13F839X	B021	Campania
Saponara	Francesco	SPNFNC64E18F839O	B015, B003	Campania
Saponara	Serena	SPNSRN86E61D390Q	B021	Friuli Venezia Giulia
Sarcina	Giuseppe Giugliano	SRCGPP63E26E946Q	B003, B012	Campania
Sarnataro	Vincenzo	SRNVCN89E22G309K	B015, B003	Campania

12

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sarno	Antonio	SRNNTN79L27A509Q	B017, B003	Campania
Sarno	Enrico	SRNNRC88S01F912N	B019, B021	Liguria
Sarracino	Marianna	SRRMNN70H49A512E	B-11, B-17	Campania
Sarro	Giuseppe	SRRGPP57E27G039K	B003, B017	
Savarese	Maria Grazia	SVRMGR88L42L845Q	B19	Campania
Saviano	Adele	SVNDLA87L60F839P	B016, A066	Campania
Savino	Domenico	SVNDNC88B22L245P	B014	Campania
Scagliola	Francesco	SCGFNC82B18F839P	B-16	Campania
Scala	Angelo	SCLNGL83C12D390G	B014	Piemonte
Scalco	Alessandra	SCLLSN68D44C743X	A066	Veneto
Scalzullo	Danilo	SCLDNL91A07A509W	B015, B003	Campania
Scaperrotta	Luca	SCPLCU84L23A399W	A066, B016	Campania
Scappatura	Manuel	SCPMNL90H17G082G	B015, B003	Calabria
Scarano	Luisa	SCRLSU75T55E791T	B016	Piemonte
Scarano	Sabrina	SCRSRN71H61L049J	A-66	Lombardia
Scarano	Tammaro	SCRTMR88M31F799U	B014	Lombardia
Scarcella	Sara	SCRSRA73E58A345V	B019, A066	Piemonte
Scarpaci	Francesco	SCRFNC79C20A638Q	B015	Sicilia
Scarpaci	Rosa	SCRRSO84D49A638B	B16	Lombardia
Scaturro	Calogero	SCTCGR80P05I533Y	B020, B021	Lombardia
Scaturro	Giuseppe	SCTGPP80P05I533O	B020, B021	Lombardia
Scerra	Giovanni	SCRGNN79H13D548V	B015, B003	Emilia Romagna
Schettini	Antonio	SCHNTN73T27A579J	B014, B015, B003	Friuli Venezia Giulia
Schiano	Salvatore Ivan	SCHSVT73T22F205M	B015	Campania
Schiavo	Marco	SCHMRC81E05F839N	B03, B16	Campania
Schiavone	Giuseppe	SCHGPP73P17F799S	B01, B11, B17	Campania
Schiavone	Giuseppe	SCHGPP88P04I234P	B014	Campania
Scialla	Cosimo	SCLCSM65D18E932U	B015	Campania
Sciarra	Costantino	SCRCTN64T16B371L	B017	Campania
Sciarrillo	Angelo	SCRNGL88M26F839P	B-14	Campania
Sciarrillo	Vittorio	SCRVTR75B23F839X	B-14	Campania
Scilabra	Michele Antonio	SCLMHL92L08D423V	B-20, B-21	Sicilia
Scilla	Antonina	SCLNNN73A41F061X	B012, B003	Sicilia

13

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sciuga	Andrea	SCGNDR92E26D862S	B016, B003	Puglia
Scognamiglio	Giovanni	SCGGNN77S20F839Z	B015	Campania
Scognamiglio	Maddalena	SCGMDL76L48F839B	A066	Campania
Scorpio	Antonella	SCRNNL74C46B715N	B018, B020, A066	Lazio
Scotti	Edvige	SCTDVG72P60E329G	B018	Campania
Scotti	Giovanni	SCTGNN73T06G812R	B014	Lazio
Scotto	Adriano	SCTDRN84C05F839L	B-14	Veneto
Scrocchi	Matteo	SCRMTT75M21G535O	B015	Emilia Romagna
Scrudato	Michael	SCRMHL91T25I356S	B-14	Sicilia
Scudieri	Luisa	SCDLSU84A54L259O	B-19	Campania
Sdino	Angela	SDNNGL89M53G190S	B-23	Campania
Secci	Laura	SCCLRA85R52E281T	B-20	Sardegna
Secreti	Maria Pia	SCMRP89C58H919I	B012	Lombardia
Sellitti	Vittorio	SLLVTR68A25G812T	B021	Campania
Sementa	Giuseppe	SMNGPP85A21A509Z	B014	Campania
Semeraro	Claudia	SMRCLD95T47F104M	A066, B066	Lombardia
Sena	Francesco	SNEFNC65B24E955F	B014	Campania
Senatore	Immacolata	SNTMCL67M61A580F	A066	Campania
Senatore	Pietro	SNTPTR85R02F912Y	A066	Toscana
Senese	Davide	SNSDVD90B24G309P	B016	Campania
Senese	Maria Grazia	SNSMGR88B44B963A	B16, A66	Campania
Sensale	Alexandro	SNSLND96M19C002Q	B-16	Campania
Sentiero	Raffaele	SNTRFL68R03G813V	B017	Campania
Serbati	Alessandro	SRBLSN85M26F839Q	B015	Piemonte
Serina	Roberto	SRNRRT85L10B157Q	B017	Lombardia
Serino	Francesco	SRNFNC74P05A508P	B014	Campania
Serino	Gerardo	SRNGRD87L20A509D	B003, B015	Lazio
Serino	Manuel	SRNMNL89P27A509U	B020, B021	Lazio
Serino	Michael	SRNMHL89P27A509R	B020, B021	Lazio
Serino	Valeria	SRNVLR74A68F839E	B006	Campania
Serio	Alfonso	SRELNS72C10C984X	B003, B015	Campania
Serpe	Andrea	SRPNDR63S20L259O	A066	Campania
Serra	Alessandro	SRRLSN66A17B354F	B014, B016, B003, B017	Sardegna

14

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Serra	Lucia Grazia Rosa	SRRLGR69E68F101N	B018	Puglia
Serrao	Andrea	SRRNDR95R02I874A	B012	Toscana
Serrapica	Giovanna	SRRGNN91H70H931Y	B-20, B-21	Lombardia
Sessa	Michela	SSSMHL87D55H703I	B020	Campania
Sessa	Rosario	SSRSR89A18F065G	B014	Veneto
Sessa	Vanessa	SSSVSS80L69C352G	B018	Toscana
Sessa De Prisco	Aldo	SSSLDA94B18F912H	B014	Liguria
Setola	Maria Grazia	STLMGR68D66G130K	B013, B018	Campania
Sfregola	Vincenzo	SFRVCN90R09A669A	B014	Puglia
Sgambato	Alessio	SGMLSS92R07G596M	B014	Lazio
Sgaraglia	Nino	SGRNNI85C15H501A	B28	Campania
Siani	Antonella	SNINNL69L64C361Q	B-16, A066	Campania
Siano	Gennaro	SNIGNR91M16H860U	B20	Campania
Siano	Gianrosario	SNIGRS84R07H931Z	B-15, B-03	Campania
Siano	Greta	SNIGRT93P61H860N	B20	Campania
Siano	Pasquale	SNIPQL98R07H860H	B10	Campania
Sicignano	Antonio	SCGNTN93A18I483Q	B015, B003	Piemonte
Sicignano	Filomena	SCGFMN82R55G813P	B006	Lombardia
Siciliano	Andrea	SCLNDR91M28A509U	B015, B003	Campania
Siciliano	Cristiana	SCLCST96M69F839P	B012	Campania
Siclari	Stefania	SCLSFN96L66B300T	B016	Lombardia
Siligardi	Alessia	SLGLSS82T57D037E	B018	Emilia Romagna
Silvestre	Francesco	SLVFNC73S30F839O	B014, B001	Campania
Silvestri	Angelo	SLVNGL88S01L845C	B016, A066	Toscana
Silvestri	Simona	SLVSMN72E60L120B	A066	Lazio
Silvestrini	Luca	SLVLCU85T12L500I	B003, B017	Marche
Silvestro	Domenico	SLVDNC88B24F839O	B003, B016	Campania
Simeoli	Agostino	SMLGTN82E03F839Q	B14, B15, B03	Campania
Simeoli	Luigi	SMLLGU71B01E054H	B003, B015	Campania
Simia	Martina	SMIMTN84M58F839N	B020, B016	Campania
Simone	Anna Giuseppa	SMNNGS77A62D514W	B014	Lombardia
Simone	Giusy	SMNGSY96H51L083G	B016	Lazio
Simonelli	Domenico	SMNDNC78A03F839U	B15	Campania

15

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Simonelli	Giuseppe	SMNGPP66C23F839V	B014	Toscana
Simonetti	Giuseppe	SMNGPP97C18I438E	B021	Campania
Sinapi	Filippo	SNPFPP87P20D708S	B-20	Emilia Romagna
Siniscalchi	Maria	SNSMRA74S44F924K	A066	Lazio
Sinoca	Vittorio	SNCVTR67S19E955Z	B014	Campania
Sirignano	Aniello	SRGNLL73A08F924T	B021	Campania
Sirna	Federica	SRNFRC98B53L219N	B-22, B033	Piemonte
Sito	Gaetano	STIGTN67S01G902T	B03, B15	Campania
Sodano	Salvatore Mariano	SDNSVT85H29G795J	B020, B019	Campania
Sofia	Daniele	SFODNL84A14H703X	B012, B003	Campania
Sola	Fabrizio	SLOFRZ74M28F257I	B021	Emilia Romagna
Solci	Simone	SLCSMN87B07H501K	B003, B015	Lazio
Soldano	Margherita	SLDMGH91M49F376H	B026	Lombardia
Solenne	Cinzia	SLNCNZ83T57L738Q	A066	Basilicata
Somma	Giusy	SMMGSY93D49E131R	B019	Campania
Sorbello	Salvatore	SRBSVT94H12A028Q	B-16, B-03	Sicilia
Sorbo	Rosario	SRBRSR89M10A509B	B020	Campania
Soriano	Luigi	SRNLGU86A21A509B	B-15	Campania
Soriente	Antonio	SRNNTN90R06F912J	B014	Veneto
Sorrentino	Andrea	SRRNDR79S06F924I	B-21	Campania
Sorrentino	Antonio	SRRNTN89R21I483R	B-11, B-17	Campania
Sorrentino	Davide	SRRDVD76S15F839U	B003, B015	Campania
Sorrentino	Giuseppe	SRRGPP69B25L259M	B-14	Lombardia
Sorrentino	Rosa	SRRRSO84B41E131K	B023	Campania
Sorvillo	Mario Arcangelo	SRVMRC96P29D789H	B003, B015, B017	Campania
Sorvillo	Raffaella	SRVRFL79T54B963N	B016, A066	Campania
Soviero	Antonio	SVRNTN88M01A509E	B003, B015	Campania
Soviero	Antonio	SVRNTN83P06A783X	B003, B016	Campania
Soviero	Maria Gaetana	SVRMGT86A61I073M	B016	Campania
Sozio	Luigi	SZOLGU72H17B963B	B-03, B-15, B-16, B-17	Campania
Sparano	Cosimo	SPRCSM66M13D390Y	B014	Campania

16

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Spataro	Sandro	SPTSDR75M23A944K	B-14	Emilia Romagna
Spaziano	Marcello	SPZMCL87P24F839K	B16	Campania
Spena	Francesco	SPNFNC88E11M208R	B015, B003	Emilia Romagna
Spennato	Giorgio	SPNGRG86L14L419S	B015, B003	Puglia
Spiezia	Aniello	SPZNLL80L25F924X	B003, B007	Campania
Spiezie	Francesco	SPZFNC85B18I438E	B020	Campania
Spinella	Salvatore	SPNSVT89E26L042N	B016	Veneto
Spinella	Sara	SPNSRA84E48A638J	B014	Sicilia
Spinello	Antonina	SPNNNN71M56F943E	B003, B015	Sicilia
Spiniello	Luca	SPNLCU93H11A509D	B011, B017	Toscana
Spirito	Giuseppe	SPRGPP70L08E224P	B-03, B-15	Emilia Romagna
Spisto	Antonietta	SPSNNT82D56F839F	B16	Campania
Sposato	Francesco	SPSFNC77L13E041H	A066	Calabria
Squizzato	Stefano	SQZSFN96E25C111T	B17	Veneto
Staffieri	Giampaolo	STFGPL57C31E506U	B007	Puglia
Stagno	Francesco	STGFNC80A08F537U	B014	Lazio
Staiano	Giuseppe	STNGPP85L03L845B	B016	Campania
Stano	Francesca	STNFNC87P50A048H	B012	Friuli Venezia Giulia
Starace	Domenico	STRDNC66M27F839O	B014	Campania
Stasino	Caterina	STSCRN62D65F839B	A066	Campania
Stasio	Antonio	STSNTN74H08A717T	A066	Campania
Stasio	Maria	STSMRA73C67A717Q	B016	Campania
Stefania	Massimo	STFMSM76C05H926K	B017	Puglia
Stella	Fabrizio	STLFRZ74E22D653K	B009	Emilia Romagna
Stilo	Antonio	STLNTN61D18B990U	B014, B030	Campania
Stingone	Alfonso	STNLNS77S24A509Z	B017, B003	Lombardia
Stingone	Mauro Gianluca	STNMGN82A08A509K	B016	Lombardia
Stio	Mariateresa	STIMTR78D51G793N	B016	Roma
Stompanato	Alfredo	STMLRD81R08F839K	B003, B015	Campania
Stompanato	Giulio	STMGLI89B22F839U	B003, B016	Campania
Stompanato	Rosario	STMRSR87P10F839S	B003, B015	Campania

17

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Strangi	Wanda	STRWND85L44F839R	B018, B023	Campania
Strona	Maria Chiara	STRMCH98M57D451T	B19	Marche
Tabarro	Antonio	TBRNTN62S10A512J	B014	Campania
Taddeo	Gaetana	TDDGTN87H66B963A	B016	Campania
Tafari	Vincenzo	TFRVCN87H16F839R	B03, B12	Campania
Tafuto	Giovanni	TFTGNN88C10F839Y	B-14	Campania
Tagliafiero	Stefano	TGLSFN68E07B963W	A066, B016, B032, B033	Lazio
Tamborrini	Anna Lucia	TMBNLC67D59H047Z	B021	Puglia
Tamburiello	Veronica	TMBVNC88P51F839W	B018	Campania
Tamburino	Luca	TMBLCU70S05F799A	B14	Campania
Tammaro	Luciano	TMMLCN92H13F839N	B021	Campania
Tarantino	Fausto	TRNFST77S17F952V	B015	Campania
Tarquilio	Aldo	TRQLDA97A14I234P	B003, B015	Campania
Tartaglione	Alessandro	TRTLSN81S01B963S	B-14	Campania
Tartaglione	Domenico	TRTDNC90C24B774L	B014	Lombardia
Tartaglione	Gaetano	TRTGTN75D07E932B	B01, B03, B15	Lazio
Tartaglione	Mariangela	TRTMNG89A51E932U	B018	Campania
Tartari	Diego	TRTDGI83L23G224Y	B017, B003	Emilia Romagna
Tato'	Federica	TTAFRC93H65A512Y	B019	Campania
Tato'	Veronica	TTAVNC96D64A512P	B020	Campania
Tatulli	Antonio	TTLNTN77P01L109G	B-14	Lombardia
Taulario	Biagio	TLRBGI64M24B922E	B014	Campania
Tavilla	Davide	TVLDVD79T07H264S	B003, B015	Sicilia
Tedeschi	Luis Camillo	TDSLCH85A02C351X	B020	Sicilia
Tedesco	Andrea	TDSNDR83L04F537J	A066, B019	Toscana
Tedesco	Andrea	TDSNDR87H27A509G	B15	Campania
Tedesco	Luca	TDSLCH87E19G795L	B-16, B-03	Toscana
Temperato	Salvatore	TMPSVT85M16G596V	B016, B003	Campania
Terrafino	Domenico	TRRDNC84C12F280N	B03, B12, B15, B17	Lombardia
Terranova	Giulia	TRRGLI96M62D009I	B019	Toscana
Tesaro	Anna	TSRNNA93R55D390N	B20	Lombardia
Tesei	Saul	TSESLA73H13G157G	B021, B015, B003	Marche
Tesio	Marco	TSEMRC73E28I470I	B016	Piemonte

18

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Tessitore	Antimo	TSSNTM57P03I293M	B017	Campania
Tessitore	Ciro	TSSCRI64B25F839O	B15	Emilia Romagna
Tessitore	Nicola	TSSNCL73E30D799A	B14	Campania
Timpano	Antonio	TMPNTN68C28I176S	B014	Calabria
Timpano	Vincenzo	TMPVCN88E21G288O	B016, B003	Calabria
Tirelli	Alessandro	TRLLSN88S15I438H	B012, B003	Lombardia
Tirelli	Tiziana	TRLTZN81E52D142L	B01, B023	Lombardia
Tirozzi	Paolo	TRZPLA89A05A512E	B014	Lazio
Tobia	Antonino	TBONNN86A07I483R	B15, B03	Lazio
Tobia	Dario	TBODRA93D02G813C	B15, B03	Toscana
Todaro	Duilio	TDRDLU89H22I356J	B-14	Sicilia
Tognaccioli	Enrico	TGNNRC70P29C745M	B014	Umbria
Tolino	Gerardo	TLNGRD84L02A509Y	B017	Campania
Tolusso	Paolo	TLSPLA66T22F205R	B-15	Lazio
Toma	Paolo	TMOPLA87P20D862R	B020	Campania
Tomaselli	Luciano	TMSLCN73M29C286C	B-14	Sicilia
Tommasini Arenella	Giuseppe	TMMGPP75A04D390Q	B014	Campania
Tomo	Patrizia	TMOPRZ65C49F839B	B14	Campania
Torchia	Francesca	TRCFNC84B62C352M	B003, B015, B017, B024, B025	Emilia Romagna
Torchia	Michele	TRCMHL86R01C352Y	B003, B015, B024, B017	Liguria
Tornabene	Barbara	TRNBBR70L60L013N	A066, B016	Piemonte
Tornetta	Giuseppe	TRNGPP97C17I533B	B-11, B-17	Sicilia
Tornetta	Rosanna	TRNRNN95T50I533W	B-16	Lombardia
Torrigino	Matteo	TRRMTT75T04D969Y	B15, B03	Liguria
Tortora	Rosario	TRTRSR82R02C129U	B15	Campania
Toscano	Daniela	TSCDNL84T41F839E	B-20	Lazio
Toscano	Giovanni	TSCGNN90B27F839I	B016, B03	Campania
Toscano	Vincenzo	TSCVCN70L31G813D	B015, B003	Campania
Totaro	Giuseppe	TTRGPP91D02H926O	B021	Puglia
Totio	Angelo	TTONGL89R15F839Z	B022, B003, B018	Campania
Trabasso	Antonio	TRBNTN70S21F839U	B-15	Campania
Tramontana	Giuseppe	TRMGPP94L01H224V	B014	Calabria

19

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Tramontano	Biagio	TRMBGI71M28C495H	B006	Campania
Tramontano	Giovanni	TRMGNN75M03C495M	B015	Campania
Trapani	Giuseppe	TRPGPP95M28I533Y	B-20	Lombardia
Trefossi	Alessandra	TRFLSN84D42D003A	B019	Lazio
Tremondi	Giuseppe	TRMGPP85C16L845J	B20	Campania
Tribuzio	Matteo	TRBMTT82L23A662G	B011, B017	Puglia
Trigona	Loredana	TRGLDN75B51C927Q	A066, B16	Sicilia
Trimboli	Maria	TRMMRA77D62E606P	A066	Piemonte
Trimboli	Santino	TRMSTN82A14E606E	A066	Sicilia
Trinchillo	Giacomo	TRNGCM87C31F839A	B19	Emilia Romagna
Trinchini	Francesco	TRNFNC83H20A515R	B015, B003	Umbria
Trione	Maria Sofia	TRNMSF78R60I073N	A-66	Veneto
Trocino	Enza	TRCNZE77C66F839S	B020, B019	Campania
Troia	Maddalena	TROMDL75B52C133M	B018	Piemonte
Trombatore	Giuseppe	TRMGPP93P13F943P	B011, B017	Lombardia
Trotta	Antonio	TRTNTN71T23H926P	B014	Puglia
Trovè	Maria Assunta	TRVMSS72D64E506A	B018	Puglia
Tucciarello	Sandra	TCCSDR72D50E033G	A066	Emilia Romagna
Tufano	Anna	TFNNNA80B65I073D	B016	Campania
Tufano	Carlo	TFNCRL92E21C129P	B020	Lazio
Tufano	Emilio	TFNMLE70P04G190A	B015	Campania
Tufano	Gennaro	TFNGNR74E10I073H	B-14	Campania
Tufano	Michele	TFNMHL79B06A509Y	B-14	Campania
Tufano	Vincenza	TFNVCN83P48H860D	B016	Campania
Tufano	Walter	TFNWTR83R04F839X	B019	Campania
Tufarelli	Antonio	TFRNTN65H10A669S	B003, B017	Veneto
Tufo	Daniele	TFUDNL87B10A145K	B-014	Liguria
Turano	Anna	TRNNNA95H54I533Q	A066, B016	Piemonte
Tutini	Giovanni	TTNGNN69E27F839K	B010, B017	Campania
Tutino	Vincenzo	TTNVCN64D08E955Y	A066	Campania
Uccello	Emanuela	CCLMNL85R45F839V	A66	Campania
Ucciero	Antonio	CCRNTN89M10G596Q	B014	Lazio
Urana	Vincenzo	RNUVCN84R28L738W	B003, B010, B017	Basilicata
Urti	Antonio	RTUNTN91L18F839V	B011	Piemonte

20

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Uva	Tommaso	VUATMS84M17A509X	B03, B015	Toscana
Vacca	Domenico	VCCDNC90B20C349W	B016	Umbria
Vaccargiu	Massimiliano	VCCMSM76D10H856B	B-14	Sardegna
Vaccaro	Giuseppe	VCCGPP87C23G273C	B020	Veneto
Vaccaro	Rosario	VCCRSR88E20I356H	B006	Sicilia
Vaccaro	Stefania	VCCSFN73M41C352S	B016	Calabria
Valentini	Antonia	VLNNTN90E44L103M	B020	Abruzzo
Valenza	Marco	VLNMRC75C07F839Z	B06	Lazio
Vallante	Simona	VLLSMN79D61L083K	A066	Veneto
Valle	Carmine	VLLCMN91A15A399C	B14	Campania
Valletta	Giusy	VLLGSY94B58G309U	B003, B022	Campania
Vallifuoco	Maria	VLLMRA75L60F839W	B-08	Campania
Vallone	Patrizia	VLLPRZ85P68I483B	B022	Campania
Varchetta	Andrea	VRCNDR89S21G812M	B014	Piemonte
Varchetta	Anna	VRCNNA84C52F839V	B016, B023, B018	Campania
Varchetta	Sabrina	VRCSRN87S41F839F	B019, B020	Campania
Vardaro	Dario	VRDDRA68S23F839H	B015, B003	Campania
Vasca	Gerardo	VSCGRD72C03F839Z	A066	Campania
Vassallo	Antonio	VSSNTN82D17F839S	B020	Emilia Romagna
Vastarella	Annalisa	VSTNLS93M61F799V	B022, B003	Campania
Vatore	Luigi	VTRLGU88E01L259F	B020	Veneto
Vattucci	Dario	VTTDRA89H18F839L	B014	Lombardia
Vattucci	Valentina	VTTVNT83M50F839P	A066, B019	Lazio
Vazzana	Sergio Quintino	VZZSGQ69E31H224K	B03, B15	Piemonte
Vecchione	Antonio	VCCNTN92B05A024B	B024	Campania
Vecchione	Maria Grazia	VCCMGR92P70A509Z	B-16	Campania
Vellone	Egidio	VLLGDE85T23A509T	B016, A066	Lombardia
Veneziano	Filomena	VNZFMN79M57A512L	B012, B018	Campania
Venna	Pasquale	VNNPQL91T13F839L	B16	Campania
Ventimiglia	Liborio	VNTLBR83S27L736I	B016	Sicilia
Ventimiglia	Valerio	VNTVLR96L18I533F	B-11	Sicilia
Ventura	Armando	VNTRND73H11F205I	B023	Lombardia
Venturi	Stefano	VNTSFN94S29D458V	B011, B017	Emilia Romagna
Verazzo	Domenico	VRZDNC89P11B963M	B014	Lazio

21

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Verde	Cesario	VRDCSR72T14C561Z	B003, B017	Campania
Verde	Maria	VRDMRA82M41F839P	B018	Campania
Vergara	Immacolata	VRGMCL91T71F839F	B003, B017	Campania
Verlini	Domenico	VRLDNC82A25F839L	B14	Campania
Verrone	Giuseppina	VRRGPP83A71F839H	A066	Campania
Verzino	Antonio	VRZNTN62M23Z112J	B014	Campania
Vetrano	Antonio	VTRNTN81P20A509H	B016	Toscana
Vetrano	Giuseppina	VTRGPP80T41A580Q	B016, A066	Campania
Viele	Salvatore	VLISVT87L20F839M	B021	Campania
Viggiano	Sara	VGGSRA72M52A106P	B06	Molise
Vigliotta	Giancarlo	VGLGCR72L15E791L	B20, B15, B003	Campania
Villani	Aldo	VLLLDA61P14F913C	B024, B003	Campania
Villani	Fernando	VLLFNN88M11A024R	B014	Campania
Villani	Francesco	VLLFNC91S24A024F	B014	Campania
Viola	Francesco	VLIFNC74A14Z112A	B003, B017	Friuli Venezia Giulia
Viola	Gennaro	VLIGNR86H18F839L	B012	Campania
Viscardi	Giovanna	VSCGNN71T60F839D	B003, B012	Campania
Visciano	Carmine	VSCCMN61C27L245J	B014	Campania
Viscido	Alessio	VSCLSS79T26F839X	B20, B19, B21	Campania
Viscito	Antonio	VSCNTN92L12F912I	B012, B003, B011	Campania
Visconti	Maria Maddalena	VSCMMD88D62G309P	A066	Campania
Viscovo	Annamaria	VSCNMR82H55C495O	B-11	Campania
Viscovo	Renato	VSCRNT94T18D390M	B26, B03	Toscana
Visone	Giuseppe	VSNGPP75S14G964C	B021, B020	Campania
Vitale	Giancarlo	VTLGCR79M26F839O	B003, B017	Campania
Vitale	Mariagrazia	VTLMGR88H70A509H	B016	Emilia Romagna
Vitale	Marialuisa	VTLMLS73A64F839V	B014	Campania
Vitale	Mario Pio	VTLMRP98H19G812L	B016	Campania
Vitale	Pasqualina	VTLPQL82S44B963Q	B-16	Lombardia
Vitale	Salvatore	VTLSVT84C11B963O	B16	Campania
Vitale	Vincenzo	VTLVCN62H10E224Y	B003, B015	Campania
Vitale	Vincenzo	VTLVCN83M09F839Z	B015	Campania
Vitiello	Adele	VTDLA80R50Z110W	BA02	Campania

22

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Vitiello	Amedeo	VTLMDA74R28L259O	B017	Abruzzo
Vitiello	Antonio	VTLNTN74A20F839Q	B-14	Campania
Vitiello	Carmen	VTLCMN92T54G813U	B019	Campania
Vitiello	Crescenzo	VTLCSC75E04F839H	B-14	Campania
Vitiello	Giovanni	VTLGNN86T13F839L	B15	Campania
Vitrò	Valerio	VTRVLR92M05F112O	B023	Lombardia
Vitulano	Clemente	VTLCMN81T24A509P	B-16	Campania
Vivolo	Marianna	VVLMNN87R69B157I	B018	Campania
Volpe	Giammarco	VLPGMR95S11F138B	B016	Lazio
Volpe	Giovanna	VLPGNN87T53B963U	B17	Campania
Volpi	Roberto	VLPRRT86T20F839C	B07	Campania
Volpi	Vincenzo	VLPVCN79E17G309U	B20	Campania
Volpicelli	Pasquale	VLPPQL83P10F839B	B015, B017, B003	Campania
Volta	Gennaro	VLGTGNR92T10G309V	B-15	Campania
Vulcano	Sara	VLCSRA86T64B791D	B19	Piemonte
Zabbia	Francesca	ZBBFNC88P67G273Z	B-07	Sicilia
Zabbia	Rossana	ZBBRSN91B63G273W	B-07	Sardegna
Zaccarella	Aldo	ZCCLDA68R20D170P	B014	Campania
Zaccarella	Giovanni	ZCCGNN74B02F839N	B003, B017	Campania
Zaccariello	Giuseppina	ZCCGPP77P51A512B	B020	Campania
Zacchia	Raffaele	ZCCRFL99A08C129Q	B-17	Campania
Zaffarano	Jessica	ZFFJSC76P61H501M	B020, B021	Puglia
Zaino	Carmine	ZNACMN86T10I197P	B016, A066	Campania
Zaino	Vincenzo	ZNAVCN83P14I197P	B020	Lazio
Zampella	Nicola	ZMPNCL87L26A512D	B017, B003	Campania
Zampella	Nicola Luca	ZMPNLL89B28F839H	B017, B003	Campania
Zampetti	Carlo	ZMPCRL93S11A783Y	B016	Campania
Zamprogno	Stefano	ZMPSFN82E07F443Y	B017	Veneto
Zanatta	Giovanni	ZNTGNN77R24L407N	B-14	Veneto
Zanchetti	Stefano	ZNCSFN89B21B352D	B017, B003	Marche
Zanlucchi	Silvia	ZNLSLV79C59H501E	B12	Lazio
Zarbanò	Francesco	ZRBFNC91A13H501O	B022	Lazio
Zarrelli	Cosimo	ZRRCSM80A11A783X	B020	Campania
Zarzana	Valerio	ZRZVLR86M10C286Y	B011, B017	Piemonte
Zazzaro	Gianluca	ZZZGLC93D13I838P	B-11, B-17	Lazio
Zella	Francesca	ZLLFNC71T54A048F	B012	Puglia

23

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Zeno	Lina	ZNELNI75P63F839O	A-66	Campania
Zeno	Luisa	ZNELSU69T50F839Y	A066	Campania
Zeoli	Antonio	ZLENTN81P16D708F	B020	Campania
Zigarella	Vincenzo	ZGRVCN88A05A509V	B003, B005, B014, B017	Campania
Zingaro	Irene	ZNGRNI90A44G596S	B018	Campania
Zini	Michael	ZNIMHL92S14C219N	B015, B003	Emilia Romagna
Zito	Giorgia Maria Anna	ZTIGGM97S47G273Y	B-07	Piemonte
Zito	Ignazio	ZTIGNZ95S19G273P	B-07	Piemonte
Zizzo	Giovanni	ZZZGNN87A14G273Q	B020	Sicilia
Zonfrilli	Marco Maria	ZNFMCM97P28G838V	B015	Lazio
Zuccarello	Cristina	ZCCCST81D68C588B	B014	Emilia Romagna
Zullo	Lucio	ZLLLCU87E05G795L	B015, B003	Campania

ed ancora nell'interesse dei Prof.ri:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Classe di Concorso	Regione
Addeo	Sandro Marcello	DDASDR91P09A509D	B-15	Campania
Agosta	Salvatore	GSTSVT73C09B428P	A066	Sicilia
Basile	Errico	BSLRRC79S15I073U	A066	Campania
Costanzo	Paola	CSTPLA86L43F839O	A066	Liguria
Del Bene	Gennaro	DLBGNR75B07B963F	B003, B015	Campania
Di Matteo	Barbara	DMTBBR86C61E396S	A066, B016	Campania
Falco	Giuseppe	FLCGPP89L10F839F	B014	Campania
Geraci	Benedetto	GRCBDT84M21C286H	B-17	Sicilia
Giordano	Pasquale	GRDPQL76P01C129S	B014	Campania
Guerra	Vittorio	GRRVTR77P22H860D	A-66	Campania
La Manna	Mario	LMNMRA88P27A509J	B016	Campania
Marcone	Anna	MRCNNA86D41G230U	B-16, B-03	Campania
Nappi	Lucio	NPPLCU61E10F924I	B-14	Campania

tutti rappresentati e difesi – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido

Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario

24

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

in Napoli, alla via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

NONCHÉ CONTRO gli Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia, per la Sardegna, per la Calabria, per la Basilicata, per la Puglia, per la Campania, per il Molise, per il Lazio, per l'Abruzzo, per le Marche, per l'Umbria, per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Liguria, per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi Direttori generali p.t.

E NEI CONFRONTI DI: Perretta Rocco, PRRRCC57R05I469H, 5/10/1957, corso Garibaldi 59-C, cap 80039, Saviano, Napoli, per la classe di concorso B014 per la Regione Campania;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: D) delle graduatorie definitive di merito relative al concorso per il reclutamento del personale docente indetto con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018, approvate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali, con propri decreti direttoriali pubblicati sui siti istituzionali, per le classi di concorso e le regioni, come richiesto dai ricorrenti e meglio indicato e precisato in epigrafe;

E) dei provvedimenti (di data e protocollo sconosciuti), con i quali gli Uffici Scolastici Regionali disponevano la prosecuzione delle operazioni selettive integrando i calendari, riconvocando le Commissioni esaminatrici, approvando nuovamente le griglie di

valutazione ovvero predisponendo un'apposita sessione suppletiva, onde consentire l'espletamento delle prove concorsuali ai candidati destinatari di pronunce cautelari favorevoli di ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui è causa;

F) degli avvisi e/o comunicazioni diramate dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, contenenti le modalità di acquisizione dei dati relativi ai candidati destinatari di dette pronunce cautelari favorevoli, nonché dei conseguenti elenchi dei candidati ammessi con riserva;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso di cui è causa in quanto muniti di valido titolo abilitante;

PER LA CONSEQUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle operazioni selettive relative al predetto concorso;

NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione degli insegnanti tecnico-pratici – ITP (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti *«iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017»* e così escludendo i ricorrenti (**tutti docenti in possesso di valido diploma tecnico – ITP**), ancorché muniti di titoli legittimanti all'accesso

all'insegnamento, anche con riferimento alla classe concorsuale A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); **B**) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive detta i requisiti di ammissione per gli insegnanti tecnico-pratici ITP con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; **C**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso – qualora occorra ed in parte qua – il d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19.

F A T T O

I ricorrenti sono tutti docenti che, muniti di diploma tecnico – ITP avente efficacia equipollente all'abilitazione professionale, impugnavano innanzi a codesto ecc.mo Tribunale il d.D.G. MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018, recante il bando di indizione del concorso per il reclutamento del personale docente *ex art.* 12 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nonché i relativi atti presupposti (ivi compreso il D.M. 15 dicembre 2017 n. 995), nella parte in cui disciplinavano irragionevolmente i requisiti di ammissione.

In particolare, con numerose ed articolate censure, i ricorrenti contestavano la clausola della *lex specialis* con la quale veniva prescritto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento entro il 31 maggio 2017, qualora intesa nel senso di escludere il predetto titolo di studio quale valida qualifica professionale per l'accesso alla carriera di docente, e comunque si dolevano dell'illegittima determinazione dei requisiti di ammissione in quanto davano luogo ad un canale riservato di reclutamento.

Ed infatti veniva ingiustamente preclusa la partecipazione al concorso in parola in pregiudizio dei docenti comunque idonei allo svolgimento dell'attività professionale in

patente violazione della disciplina comunitaria in tema di accesso alle professioni regolamentate.

Al riguardo, essi deducevano svariati profili di invalidità dei provvedimenti gravati, sollevando altresì un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. per contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza ed uguaglianza (art. 3 Cost.), di parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

* * * * *

Occorre osservare che, successivamente, la vicenda inerente l'irragionevole definizione dei requisiti di partecipazione al concorso indetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 veniva all'attenzione del Consiglio di Stato che, alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2018, aveva modo di pronunciarsi con plurime ordinanze favorevoli, disponendo l'ammissione con riserva di un numero consistente di richiedenti afferenti a svariate categorie di docenti non abilitati.

In particolare, con ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134, il Giudice d'Appello sollevava la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma, rilevando fondati profili di contrasto con i fondamentali principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Le ampie e condivisibili motivazioni spese a supporto della rimessione alla Corte costituzionale circa lo scrutinio di compatibilità con i precetti costituzionali della norma istitutiva del concorso *de quo*, si incentrano prevalentemente sulla natura "riservata" della procedura selettiva, scaturente della prescrizione del possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

La drastica delimitazione soggettiva della platea dei candidati, infatti, non rinveniva alcuna plausibile giustificazione e, di certo, non si inquadrava nelle ipotesi derogatorie rispetto alla regola del pubblico concorso, rigorosamente e tassativamente individuate dal Giudice delle Leggi (cfr. *ex multis* Corte cost., 24 giugno 2010 n. 225; 13 novembre 2009 n. 293).

La conclusione cui perveniva il Consiglio di Stato, invero, si inquadrava in un orientamento ormai consolidato che, sulla base di un'attenta ed analitica ricostruzione del quadro normativo vigente nel settore scolastico, come stratificatosi nel corso degli anni, rimarcava la natura palesemente discriminatoria dell'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso al reclutamento del personale docente.

Ed infatti, anche per quanto concerne l'ultima tornata concorsuale ordinaria, indetta nel 2016, era stato necessario ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ordinamento vigente al fine di sanare gli effetti distorsivi dell'ingiusta imposizione di un titolo legittimante, stante l'irragionevole attuazione del sistema di formazione professionale del corpo docente (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546).

* * * * *

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare che, inopinatamente, veniva respinta da codesto ecc.mo Tribunale.

I ricorrenti, quindi, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato eccependo l'infondatezza, l'erroneità e comunque l'illegittimità delle motivazioni addotte a supporto della decisione impugnata.

Accadeva tuttavia che, a partire dalla Camera di Consiglio immediatamente successiva (20 settembre 2018), il Giudice d'Appello addiveniva ad un parziale *revirement* nel

bilanciamento degli interessi contrapposti, accogliendo il gravame ma al solo fine propulsivo per la definizione del giudizio di primo grado all'esito dell'incidente di costituzionalità.

A differenza di quanto avvenuto solo pochi giorni prima, il Giudice d'appello non concedeva la misura cautelare volta a consentire direttamente la partecipazione alle operazioni selettive, e ciò sulla scorta dell'assunto secondo il quale «(...) *l'accoglimento di tali istanze comporterebbe, per l'elevato numero degli ammessi con riserva, un mutamento della natura stessa del concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte costituzionale può dare*» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2018 n. 4643).

Sicché anche l'appello cautelare proposto dai ricorrenti veniva accolto soltanto a suddetti fini sollecitatori.

La motivazione offerta dal Consiglio di Stato, invero, si rivelava assolutamente contraddittoria e frutto di sviamento, laddove ometteva di considerare l'impatto comunque determinato dalle precedenti ordinanze cautelari emesse nella Camera di Consiglio del 30 agosto 2018.

Senza poi dire della patente disparità di trattamento subita dai ricorrenti che, seppur versanti nelle medesime condizioni dei destinatari di dette ordinanze, non avevano potuto ricevere degna protezione alla propria sfera giuridica, ingiustamente lesa.

Come evidente, infatti, la soluzione adottata dal Consiglio di Stato si risolveva in una totale vanificazione della tutela cautelare, non producendo alcuna *utilitas* la mera sollecitazione del giudizio di primo grado soltanto dopo la definizione della questione di costituzionalità, quindi ragionevolmente non prima di un anno.

* * * * *

Giova rimarcare che, in ragione dell'ammissione con riserva scaturente dai provvedimenti cautelari già concessi dal Consiglio di Stato, veniva ampliata in modo considerevole la platea dei candidati al concorso in questione.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali si vedevano costretti ad attivare specifiche procedure telematiche per acquisire i dati necessari ad integrare i calendari per le convocazioni alla prova concorsuale (**doc. 1**) ovvero a predisporre finanche apposite sessioni suppletive nei casi in cui le procedure si fossero concluse (**doc. 2**).

In tal senso, lo stesso Ministero resistente si preoccupava di sollecitare le amministrazioni territoriali ad attivarsi immediatamente al fine di organizzare ulteriori prove concorsuali, e ciò anche qualora le Commissioni esaminatrici avessero ormai esaurito la fase di valutazione dei candidati (**doc. 3**).

Nel frattempo, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali avevano regolarmente dato seguito alla procedura concorsuale, anche accelerando le operazioni selettive per addivenire all'immissione in ruolo degli idonei già a partire dal corrente anno scolastico; di talché avevano approvato le graduatorie definitive di merito all'esito dei lavori delle rispettive Commissioni esaminatrici (**doc. 4**).

Orbene, l'attivazione delle procedure per consentire ai candidati ammessi con riserva lo svolgimento delle prove concorsuali dimostrava la chiara possibilità di garantire la partecipazione in favore di tutti i ricorrenti.

In tal senso, il Ministero resistente, lungi dal trincerarsi dietro all'esaurimento delle procedure concorsuali (laddove avvenuto) e quindi all'impossibilità di eseguire le misure cautelari (a fronte dell'intervenuto espletamento delle prove selettive), decideva di approntare una ulteriore sessione di esami, riconvocando ove necessario le

Commissioni esaminatrici e fissando nuovi calendari finalizzati alla convocazione dei candidati in possesso di una pronuncia favorevole.

Come del resto rappresentato in giudizio anche dagli odierni ricorrenti, quindi, l'accoglimento della misura cautelare non era affatto suscettibile di arrecare pregiudizio alla "macchina amministrativa", né tanto meno vi erano insormontabili ostacoli organizzativi alla rimodulazione delle operazioni concorsuali.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 1013 E 103 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, UGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono affetti da chiari ed evidenti vizi di legittimità per violazione dei principi fondamentali di imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza, dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento e ad un'insostenibile violazione delle garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Come rilevato in fatto, nella gestione del concorso in parola il Ministero resistente ha deciso di sollecitare l'esecuzione delle misure cautelari concesse anche nell'ipotesi in cui la procedura ordinaria fosse ormai completata.

In altri e più chiari termini, non è stata considerata ostativa all'ammissione con riserva la oggettiva irreversibilità degli effetti derivanti dai provvedimenti gravati, già prodottisi nella realtà materiale a fronte della definizione dell'*iter* concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che la riattivazione della procedura, la riconvocazione delle Commissioni e la predisposizione di prove aggiuntive costituiscono chiari sintomi di una *voluntas* del Ministero resistente che, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, ha ritenuto non essersi consumata la funzione pubblica di reclutamento del personale docente conferita dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017, ed ha quindi riaperto la fase selettiva.

Orbene, è chiaramente illegittima ed irragionevole la decisione di proseguire nello svolgimento delle operazioni concorsuali soltanto nei confronti dei candidati destinatari dei provvedimenti giudiziali di ammissione con riserva e non anche nei confronti di tutti i candidati comunque destinatari di una pronuncia cautelare di accoglimento.

Occorre infatti osservare che, in entrambi i casi, il Giudice d'Appello si è pronunciato favorevolmente, e ciò proprio perché la norma istitutiva del concorso presenta seri e fondati profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, la decisione amministrativa in parola dimostra ancora una volta come non vi siano impedimenti oggettivi a garantire l'ampliamento della platea dei candidati mediante la predisposizione di prove suppletive, in linea con quanto già avvenuto in occasione di precedenti tornate di reclutamento (da ultimo, il concorso del 2016).

In tal senso, deve ritenersi essere venuto meno il presupposto su cui si fondavano le ordinanze adottate dal Consiglio di Stato a partire dalla Camera di Consiglio del 20 settembre 2018, ossia che l'elevato numero di candidati potesse compromettere la regolarità della procedura di reclutamento.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la patente discriminazione operata fra candidati che versano nella medesima condizione ed hanno il medesimo *status* risulta essere priva di qualsiasi valida giustificazione e si pone in patente contrasto con i principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza, buon andamento e di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Il *modus operandi* seguito dal Ministero resistente finisce così per favorire un numero consistente di docenti che, solo per puro caso fortuito, hanno visto il proprio giudizio essere stato discusso prima del *revirement* del Consiglio di Stato, senza tener conto invece delle identiche posizioni di diritto pur azionate da altri candidati ingiustamente esclusi.

2) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione a clausole contenute nella *lex specialis*, oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali per le classi di concorso richieste, relative alle procedure selettive cui i ricorrenti hanno chiesto di prendere parte.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso che integralmente si riporta di seguito: « A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI

IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. A.1) Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella misura in cui riducono irragionevolmente la platea dei candidati, escludendo la partecipazione dei docenti ITP che non risultino inseriti nelle graduatorie scolastiche (GaE o II fascia delle GI) alla data del 31 maggio 2017. Orbene, la delimitazione dell'ambito soggettivo di ammissione, così come delineata, si palesa assolutamente arbitraria ed irragionevole siccome presuppone il concorso di due circostanze del tutto indipendenti rispetto all'accertamento del possesso di competenze o conoscenze per lo svolgimento delle funzioni inerenti il profilo di inquadramento, ossia: 1) che si sia pronunciata l'Autorità Giudiziaria, dal momento che l'Amministrazione non ha mai autonomamente consentito l'inserimento dei docenti ITP nelle graduatorie scolastiche tra i docenti abilitati, non riconoscendo il valore abilitante del diploma tecnico; 2) che tale pronuncia sia intervenuta in tempo utile a consentire l'inserimento entro il 31 maggio 2017, posto che tale circostanza di fatto scatuisce inevitabilmente da una necessaria attività di adeguamento da parte degli Uffici scolastici. A differenza di quanto previsto per le altre classi concorsuali, quindi, si introduce un requisito ulteriore rispetto al possesso del titolo di studio, nel chiaro intento di circoscrivere a pochi soggetti le conseguenze derivanti dall'incontroverso e generale riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico. In altri e più chiari termini, il Ministero resistente, ancora una volta, non ha posto rimedio ai pregiudizi determinati dal proprio, reiterato comportamento illegittimo, evitando quindi di assumere una responsabilità pubblica per la regolamentazione generale delle posizioni omogenee dei docenti de quibus, così da ripristinare una necessaria parità di trattamento fra soggetti aventi il medesimo status giuridico. Di contro, si è preferito contenere l'inevitabile impatto di pronunce

giurisprudenziali conformi, fissando un filtro alle giuste rivendicazioni di tali docenti sulla base di un mero dato temporale. Non vi è chi non veda come tale atteggiamento, lungi dal deflazionare il contenzioso, costituisca una causa evidente dell'induzione alla proposizione di giudizi per il riconoscimento di situazione giuridiche che, invero, la stessa pubblica Amministrazione è chiamata a tutelare. Ai fini del reclutamento, infatti, la posizione dei ricorrenti in nulla differisce rispetto a quella in cui versano colleghi che il bando espressamente ammette, avendo conseguito il medesimo diploma tecnico attestante il possesso delle competenze e conoscenze della materia. Secondo un fondamentale canone di legittimità costituzionale, quindi, è palesemente illegittima qualsiasi scelta discrezionale che comporti una differenziazione nel trattamento di posizioni giuridiche omogenee per violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., declinata nelle procedure concorsuali come par condicio dei concorrenti. A.2) Ad ulteriore conforto di quanto rilevato, si consideri che la sussistenza di pronunce giudiziali in virtù delle quali sia stato riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio posseduto, non costituisce una circostanza realmente discriminante. Ed invero, anche numerosi ricorrenti, come per la maggior parte dei docenti ITP, hanno potuto integrare la condizione prevista dal bando dopo il 31 maggio 2017, essendo stati destinatari di un provvedimento favorevole da parte del Giudice adito, ciò non di meno gli effetti della declaratoria giudiziale ottenuta non possono che essere fatti retroagire, tenuto conto che il conseguimento del titolo di studio è avvenuto ben prima di tale termine. Diversamente opinando, infatti, la tutela giudiziale concessa sarebbe inutiliter data e si finirebbe per fondare l'accesso al concorso su di una circostanza di fatto dipendente soltanto dai tempi di definizione delle controversie insorte, privilegiando quei pochi docenti "fortunati" che sono stati destinatari di una pronuncia in tempo utile. La clausola della lex specialis, quindi, introduce una differenziazione del trattamento a parità di titolo di studio che appare essere gravemente irragionevole, soprattutto qualora si consideri che i docenti ITP sono stati "costretti" a

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

promuovere iniziative processuali soltanto per la pervicace intenzione dell'Amministrazione resistente di non riconoscere in via amministrativa il valore abilitante del titolo. A.3) La previsione del termine del 31 maggio 2017 ai fini del conseguimento dei requisiti di ammissione, è illegittimo ed irragionevole, siccome di gran lunga anticipato rispetto all'avvio delle procedure selettive. Come noto, l'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che «I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione», dettando così un principio cardine del reclutamento pubblico siccome finalizzato a garantire l'imparzialità e la par condicio. In ragione di tale canone fondamentale, non rinviene alcuna valida giustificazione la scelta di individuare un termine precedente quasi un anno dalla stessa indizione del concorso, così riducendo fortemente la platea di possibili candidati in patente spregio del favor participationis. Peraltro, si consideri che, nella fattispecie di cui è causa, a differenza delle altre categorie di docenti, la disposizione non fa riferimento affatto al conseguimento di un titolo di studio (e quindi della dimostrazione del possesso di conoscenze e competenze adeguate al profilo di inquadramento), quanto piuttosto all'inserimento nelle graduatorie scolastiche, ossia ad una circostanza ottenibile soltanto con una pronuncia giudiziale per i motivi già esposti. Del resto, nelle more dell'indizione del concorso, molti docenti ITP hanno potuto finanche integrare tale requisito a fronte di pronunce giudiziali medio tempore intervenute, cosicché le posizioni giuridiche dei candidati risultano essere assolutamente collimanti e, quindi, il trattamento disomogeneo ancor più ingiusto e discriminatorio. A.4) I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché inficiati da un ulteriore profilo di invalidità, tenuto conto della intima incoerenza che caratterizza la disciplina dei requisiti di ammissione. Ed invero, va evidenziato che mentre per i docenti ITP si prevede una rigorosa preclusione di accesso (congelando la situazione giuridica alla data del 31 maggio 2017), per altre classi concorsuali (sostegno)

nonché per altre categorie di docenti (abilitati all'estero), si consente l'ammissione ancorché il requisito legittimante sia ottenuto ben dopo la scadenza la trasmissione della domanda. In tal caso, infatti, si dispone che la partecipazione avvenga "con riserva" in attesa del completamento dell'iter procedurale per il conseguimento del titolo (conclusione del percorso abilitante ovvero del procedimento ministeriale di riconoscimento del titolo). L'integrazione del requisito di ammissione, pertanto, è posticipata di alcuni mesi onde favorire l'accesso alla selezione di docenti che verrebbero ingiustamente esclusi a causa della tempistica di indizione del concorso. Orbene, non si comprende perché un tale beneficio non possa essere concesso anche ai ricorrenti che, a differenza di tali categorie di docenti, sono da tempo in possesso di valido titolo di studio, posto che al 31 maggio 2017 poteva difettare soltanto il riconoscimento giudiziale del valore abilitante. In tal modo, il Ministero resistente finisce con il sottrarsi ad un dovere di riparazione delle sfere giuridiche violate dei docenti ITP, mantenendo immutati quegli effetti pregiudizievoli che scaturivano dal proprio illegittimo operato. Di tal ché i ricorrenti, ancora una volta si vedono conculcata una concreta possibilità lavorativa a fronte di scelte del tutto arbitrarie ed ingiustificate. Né vi erano serie ed oggettive preclusioni giuridiche alla tutela amministrativa delle pretese rivendicate dai ricorrenti. Il principio sancito dall'art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, infatti, può essere derogato dalla pubblica Amministrazione tutte le volte in cui la determinazione di una data diversa e non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande si renda necessaria alla luce di specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2016 n. 965). E nella vicenda di cui è causa, è palese l'esigenza di ripristinare la legalità violata, consentendo a tutti i docenti ITP di poter avere le stesse possibilità di carriera. A.5) In ultimo, va evidenziata l'illegittimità dei provvedimenti violati nella parte in cui, delimitando irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione, finiscono con il tradire la ratio sottesa alla disciplina transitoria di cui all'art.

*17 del D.Lgs. n. 59/2017 e, quindi, la finalità della procedura selettiva de qua. Al riguardo, va evidenziato che con il D.Lgs. n. 59/2017 il Legislatore ha introdotto una profonda riforma dei meccanismi di formazione e selezione del personale docente, abbandonando la logica dell'acquisizione dell'abilitazione preventiva rispetto alle operazioni di reclutamento (L. n. 341/1990) in luogo di una formazione successiva al concorso (FIT), anche per le gravi disfunzioni prodottesi una volta che il precedente meccanismo concorsuale ordinario era andato a regime (ossia in occasione delle tornate del 2012 e 2016). Ebbene, in ossequio ad un principio cardine dell'ordinamento, il Legislatore ha inteso sanare le posizioni giuridiche consolidate negli anni prima di bandire una procedura di reclutamento con le nuove regole. È stata, quindi, disciplinata una procedura eccezionale e semplificata per la compilazione di una graduatoria regionale "a integrale scorrimento", così da poter assorbire in ruolo il personale precario da tempo abilitato. Come rilevato in fatto, nei prossimi anni, gran parte delle disponibilità di organico saranno espressamente destinate a tale scopo, consumando le chances di assunzione nelle scuole statali. Ne discende che la preclusione all'ammissione dei docenti ITP si pone in patente contrasto con le finalità della disciplina straordinaria, ponendo al di fuori della sanatoria una porzione consistente di docenti precari che hanno operato – ed operano tuttora – nel settore scolastico ancorché – ingiustamente – quali docenti ritenuti non abilitati dal MIUR. Peraltro, la previsione di una graduatoria ad esaurimento, con conseguente nomina ad libitum sui posti liberi e disponibili che si verranno a determinare nel corso dei prossimi anni (con le aliquote indicate), esclude finanche che si possa produrre un conflitto di interessi con altri candidati versanti nelle medesime condizioni, dal momento che non vi è concorrenza su un numero di posti contingentato. * * * * B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS.*

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. Come ampiamente rilevato in fatto, costituisce ormai ius receptum il diritto dei docenti muniti di diploma tecnico (ITP) a partecipare alle procedure selettive reclutamento in ragione della natura abilitante del titolo di studio. La questione, invero, è stata oggetto di accertamento all'esito di contenziosi sorti in occasione sia del concorso ordinario (2016) che delle ultime operazioni di aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto (2017). E' stato infatti evidenziato che per tale categoria di docenti non si sia ancora esaurita l'efficacia della disciplina transitoria dettata dall'art. 400 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, attuata con D.I. 24 novembre 460, non essendo stato mai istituito alcun percorso abilitativo ordinario (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 marzo 2018 n. 3041). I motivi di ricorso che precedono hanno senz'altro carattere assorbente. Pur tuttavia, e per mero tuziorismo difensivo, si ripropongono le eccezioni in diritto relative al valore abilitante del diploma ITP, accolte da codesto on.le Tribunale. B.1) Va innanzitutto evidenziato che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive. Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 bis, della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della

transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi. Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura abilitante (in termini di valida qualifica ai sensi dell'ordinamento comunitario) del diploma costituente titolo di accesso alle classi concorsuali. La normativa primaria, difatti, riconosce la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento. In tal senso, la disciplina di settore è chiara ed inequivoca. L'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede espressamente che «Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore». Come già evidenziato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

di abilitazione obbligatoria. Ne deriva che il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in quanto non è mai stata realmente offerta agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione. Sul punto, si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui l'Amministrazione resistente era ovviamente a conoscenza, che ha riconosciuto gli effetti abilitativi del titolo di studio in questione, sicché tale circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di seria considerazione in sede di disciplina dei requisiti di accesso al concorso di cui è causa. Sulla scorta di quanto rilevato appare del tutto irragionevole precludere ai suddetti docenti la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento, dal momento che essi devono essere considerati pienamente legittimati all'insegnamento sulle classi ordinarie. B.2) I provvedimenti impugnati sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invero dovuto avere cadenza almeno annuale. In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente quanto ingiustificata restrizione delle possibilità di conseguire incarichi di insegnamento. Orbene, per identità di ratio, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal Giudice Amministrativo con riferimento alle tornate di reclutamento, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA). Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente ed ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era stato evidenziato che

«(...) la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente,

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697). Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo proprio a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento sulle classi ordinarie. In altri e più chiari termini, non è possibile – dal punto di vista logico prima ancora che giuridico – disconoscere il valore giuridico del titolo in questione (id est, abilitazione all'insegnamento) allorquando la stessa Amministrazione non abbia attuato la previsione normativa che disciplina l'attivazione dei percorsi formativi necessari ad acquisire il suddetto titolo! E ciò tanto più se si considera che, ormai, a seguito della riforma dettata dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, l'abilitazione all'insegnamento è stata definitivamente soppressa, siccome sostituita da un percorso successivo al superamento del concorso ordinario di reclutamento. Orbene, i ricorrenti erano oggettivamente impossibilitati a preconstituirsì le necessarie condizioni di partecipazione al concorso in ragione di cause oggettivamente non imputabili, ossia la mancata organizzazione dei TFA ordinari per la relativa classe concorsuale. B.3) I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di

precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente “congelato” da anni a seguito dell’immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le chance lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici. Ciò non di meno, tale personale ha potuto comunque maturare una importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti in questione. In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo status lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche. Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione) benché l’ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all’impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale. Orbene, occorre osservare che l’ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all’acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l’accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio. In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale. Ne deriva, pertanto, che l’abilitazione all’insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

lo svolgimento delle funzioni de quibus, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti. Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali “qualifiche professionali” secondo quanto previsto dall’ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate. Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l’accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un’autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall’ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L’Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell’attività didattica, la valutazione dell’apprendimento, l’accertamento e

certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio. Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario. Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso». Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione de qua, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Ne deriva che, secondo l'ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l'abilitazione ai fini dell'accesso alla professione. Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

*(ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal concorso in parola docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione. Ed infatti, si ribadisce, tale percorso ulteriore non è mai stato attivato per i docenti tecnico – pratici, chiamati a svolgere le funzioni in base al titolo di studio già conseguito, e pertanto deve ritenersi ancora vigente il regime transitorio delineato dal D.I. 24 novembre 1998 n. 460 in tema di perdurante validità dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore del sistema di abilitazione obbligatorio. Ma vi è di più. L'imposizione di tale illegittimo requisito formale appare altresì incoerente con la recente riforma del sistema di reclutamento, che – come rilevato in fatto – ha espunto dall'ordinamento l'abilitazione all'insegnamento propedeutica alla partecipazione alle selezioni concorsuali. **B.4)** Un'eccezione peculiare, poi, merita la classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica), nella quale confluiscono e sono accorpate le precedenti classi di concorso A075 (Dattilografia, Stenografia, Trattamento Testi) ed A076 (Trattamento Testi e Dati, Contab. Elettr. e Appl. Gest.) previste dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 38. Va infatti evidenziato che la *lex specialis*, richiamando erroneamente il d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 anche per tale nuova classe concorsuale, laddove viene individuata come ad esaurimento, finisce con il determinare di fatto l'impossibilità di partecipazione dei candidati in possesso dei diplomi tecnici (ad es. ragioneria e perito commerciale) che consentivano in precedenza l'accesso*

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

*all'insegnamento. Orbene, il rinvio acritico e pedissequo alla disciplina delle riformate classi concorsuali operata dal Ministero resistente è già stata censurata da parte di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 19 marzo 2018 n. 3074; ordinanze 22 marzo 2018 n. 1719; 14 settembre 2017 n. 4655), dal momento che finisce per conculcare definitivamente i diritti dei diplomati ITP. Diversamente opinando, infatti, per tale categoria di docenti, il mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio non verrebbe ingiustamente ad avere alcuna possibilità di concreta riparazione, né di restitutio ad integrum della sfera giuridica violata dal reiterato comportamento omissivo dell'Amministrazione resistente. In altri e più chiari termini, soltanto in relazione ai diplomati in questione le possibilità di accesso alla carriera di docente sarebbero inevitabilmente precluse, consolidandosi così una grave discriminazione rispetto a diplomati versanti nelle medesime condizioni. Ne deriva che i provvedimenti impugnati, laddove non prevedono quale requisito di ammissione anche i diplomi che consentono l'accesso alla classe concorsuale A066 sono inevitabilmente illegittimi, siccome determinano un irreversibile impedimento all'insegnamento. Di contro, a fronte del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine al riconoscimento del valore abilitante del diploma ITP, il Ministero resistente ben avrebbe dovuto porre rimedio alla lesione subita dai diplomati in questione, attribuendo quelle chances di assunzione sinora ingiustamente negate. E ciò eventualmente anche consentendo l'ammissione su classi concorsuali affini e compatibili, in quanto comprensive di tutti gli insegnamenti di A066, quali ad esempio A041 (Scienze e tecnologie informatiche) e B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche). * * * * C) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. I provvedimenti impugnati sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet*

“Polis” del Ministero della Pubblica Istruzione. Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltramento della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, illegittimamente determinati dal Ministero resistente. Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando. Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio. In occasione dell’ultima tornata concorsuale (2016), infatti, è stato affermato che «Deve essere inoltre annullato l’art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimenti potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre,

unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890). Come noto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l’art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall’amministrazione e inviate all’amministrazione competente. In proposito, occorre rilevare che l’articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato “legificato” in virtù dell’espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell’articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall’articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall’articolo 4 del DPR 487/1994. L’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poi, prevede espressamente che tutte le

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

*istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica. * **

** * * QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per il reclutamento di personale docente abilitato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado rinviene il proprio fondamento nella disciplina vigente, non sussistendo alcuna disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, escluda dall'accesso al profilo dirigenziale il personale docente munito di valido titolo di studio avente effetti abilitativi. Ed infatti, secondo un doveroso scrutinio secundum constitutionem (cfr. ex multis Corte Cost., 10 febbraio 2006 n. 57), vanno necessariamente individuate tutte le letture alternative possibili del quadro normativo onde enucleare l'opzione ermeneutica conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento. Ad ogni modo, in via meramente gradata, e previa deliberazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui dispone che «Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto», per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), laddove circoscrive irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione al concorso semplificato FIT per il reclutamento del personale docente della scuola superiore di primo e secondo grado, escludendo i docenti ITP comunque titolari di un diploma tecnico di accesso alle rispettive classi concorsuali conseguito prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua (31 maggio 2017). Riservandosi*

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

*in prosiegua ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l'irragionevolezza della norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l'ammissione al concorso verrebbe ad essere preclusa a docenti che sono comunque da ritenersi abilitati all'insegnamento in virtù del titolo di studio posseduto ed hanno finanche potuto acquisire una seria e concreta professionalità, coerente con le funzioni del profilo di inquadramento. Come evidenziato nei motivi di ricorso, la condizione ulteriore richiesta, ossia l'inserimento nelle graduatorie scolastiche, appare assolutamente ingiustificata, in quanto presuppone l'ottenimento di una pronuncia giudiziale a causa dell'illegittimo mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico da parte del Ministero resistente. Essa, pertanto, è finalizzata a contenere gli effetti del contenzioso in essere, piuttosto che a tutelare serie ed oggettive esigenze di pubblico interesse, nella fattispecie invero non rinvenibili, tenuto conto che i ricorrenti sono titolari del medesimo diploma tecnico dei docenti ammessi in virtù della norma e, quindi, hanno dimostrato il possesso delle medesime conoscenze e competenze professionali. * * * * Istanza cautelare. In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è in re ipsa, stante la preclusione alla partecipazione al concorso semplificato FIT 2018 per il reclutamento del personale docente abilitato. Peraltro, a supporto della domanda cautelare, giova ribadire che il concorso in parola costituisce una procedura straordinaria espressamente diretta a superare il precariato e ridurre il ricorso di contratti a termine, sicché è previsto che gran parte delle esigenze di organico nei prossimi anni sarà coperta mediante scorrimento della relativa graduatoria ad esaurimento. Ne deriva che, nell'ipotesi di mancata ammissione a detta procedura, i ricorrenti vedrebbero gravemente compromesse le effettive chances di reclutamento entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito*

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

dall'art. 4 Cost. Peraltro, si consideri che, ai sensi dell'art. 1, co. 131, della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 vige il divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi, anche non continuativi, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili. I ricorrenti, quindi, a fronte dell'anzianità sinora maturata, rischiano seriamente di veder conculcata ogni possibilità di ottenere conferimenti di incarico, con conseguente impedimento allo svolgimento della professione per la quale si sono da tempo formati, con ingente dispendio di risorse personali ed economiche. P Q M Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00. Napoli - Roma, 12 aprile 2018 (avv. Guido Marone) ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A. A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO R O M A L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è imminente lo svolgimento della prova orale, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi. Al riguardo, infatti, giova evidenziare che è imminente la pubblicazione del calendario di tale prova, articolata a livello territoriale nelle diverse sedi regionali, essendo il Ministero resistente tenuto a comunicare l'avviso almeno venti giorni prima del loro espletamento ai sensi dell'art. 7 del bando concorsuale. Ne deriva che, affinché il concorso si possa concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico (2018/2019), ove è previsto l'utilizzo del 100% dell'organico, la procedura si connoterà necessariamente per tempi rapidi di svolgimento. É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove. Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati, aumentando la platea dei partecipanti. Peraltro, occorre osservare che, da ultimo, codesto on.le Tribunale ha già avuto modo di verificare la sussistenza di pressanti esigenze cautelari, ammettendo con riserva al concorso di cui è causa alcuni docenti esclusi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, decreto monocratico n. 1776 del 24 marzo 2018). Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio. Napoli - Roma, 12 aprile 2018 (avv. Guido Marone). Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto. Napoli - Roma, 12 aprile 2018 (avv. Guido Marone)».

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia alle eccezioni sopra esposte. Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre rimarcare come i provvedimenti impugnati, laddove prevedono lo svolgimento di una sessione suppletiva delle prove concorsuali non aperta a tutti i candidati comunque destinatari di ordinanze cautelari,

siano suscettibili di arrecare evidenti e gravi pregiudizi irreparabili a danno dei ricorrenti.

In tal modo, infatti, viene reiterata ingiustamente l'esclusione dal concorso, tuttora *in itinere* stante la necessità di consentire comunque l'ammissione con riserva ad un numero rilevante di candidati esclusi, e ciò nonostante seri, oggettivi e fondati dubbi di costituzionalità che gravano sulla procedura in parola.

Con ogni evidenza, infatti, a causa del tempo inevitabilmente necessario per pervenire alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il pregiudizio subito è destinato a consolidarsi, rendendo impossibile ripristinare la sfera giuridica lesa anche nel caso di accoglimento delle istanze di tutela.

Non solo. Lo stesso Ministero resistente si vedrebbe costretto a predisporre nuovamente un'organizzazione amministrativa complessa per poter far svolgere le prova concorsuale anche ai ricorrenti, con evidenti disagi e dispendio di risorse economiche.

Di contro, l'ammissione con riserva alla sessione suppletiva ancora in corso si configura quale soluzione che, nel contemperamento delle esigenze contrapposte, è senz'altro idonea ad assicurare una reale protezione dei diritti lesi senza che sia compromessa la regolarità della procedura ed il perseguimento delle finalità pubbliche.

Nella valutazione delle esigenze cautelari, invero, non può essere tralasciata la circostanza che sia i docenti ammessi con riserva che gli odierni ricorrenti versano in condizioni assolutamente identiche sia dal punto di vista sostanziale (essendo in possesso di titolo equivalente all'abilitazione) che processuale (avendo impugnato la *lex specialis*), mentre il diverso *status* deriva paradossalmente soltanto dal momento in cui l'impugnativa è stata trattata.

P Q M

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

Si conclude per l'accoglimento dei motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli - Roma, 29 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROVVISORIE AI
SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che sono imminenti le prove suppletive predisposte dall'Amministrazione resistente, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto dell'elevato numero di candidati ammessi con riserva, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe

il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli - Roma, 29 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 29 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)